

**Schema di Contratto**  
**tra (nome dell'Istituto di Credito)**  
**ed il GAL MONTEFELTRO SVILUPPO Soc. Cons. a r.l.**  
**per l’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI**

Con il presente contratto, redatto in duplice originale tra:

- (Denominazione dell'Istituto di credito) con sede in....., in persona di....., in seguito indicato come "Banca";
- Montefeltro Sviluppo Soc. Cons. a r.l. con sede legale in Urbania (PU), Via A. Manzoni n. 25 in persona del legale rappresentante Sig. Bruno Capanna, in seguito per brevità denominato "GAL Montefeltro"

**PREMESSO CHE**

il GAL Montefeltro con delibera del Consiglio di Amministrazione del ..... ha stabilito di affidare il servizio in oggetto a (nome della Banca),

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ARTICOLO 1 - DURATA**

Il presente contratto avrà durata per il periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, e potrà essere rinnovato per ulteriori sette anni, ferma la facoltà da parte del GAL Montefeltro, di risoluzione anticipata del contratto da comunicare con un preavviso di mesi 3 (TRE), termine da considerarsi essenziale, mediante PEC.

**ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il servizio oggetto del presente contratto comprende le seguenti operazioni:

1. apertura di un conto corrente bancario dedicato a tutte le operazioni finanziarie che verranno realizzate a valere sulla Misura 19 "Sostegno dello Sviluppo locale Leader" del PSR Marche 2014-2020 e relativi servizi accessori connessi allo svolgimento dell'attività del GAL Montefeltro, quali home banking, bancomat e carte di credito aziendali;
2. attivazione, su richiesta del GAL Montefeltro, di una congrua linea di credito sul c/c dedicato, finalizzata a sostenere i costi connessi alla gestione dei pagamenti relativi alle spese di funzionamento del GAL Montefeltro in attesa che l'Organismo Pagatore AGEA eroghi i fondi assegnati al GAL stesso. L'importo della linea di credito sarà di massimo € 90.000,00= (euro centoventimila/00) per la durata massima di 8 mesi (\_\_\_\_\_). Qualora il Gal Montefeltro richieda, durante la vigenza del contratto, una nuova linea di credito, la stessa dovrà essere concessa agli stessi patti e condizioni;
3. rilascio di una polizza fidejussoria, da formulare secondo lo schema previsto dall'Organismo Pagatore AGEA, che copra il 100% della somma richiesta in forma di anticipo ad AGEA pari ad € 300.000,00= (euro trecentomila/00) fino allo svincolo completo nei tempi previsti dall'Organismo Pagatore. La polizza verrà svincolata solo alla chiusura del procedimento amministrativo ed avrà efficacia sino alla data del rilascio dell'apposita autorizzazione di svincolo da parte dell'Amministrazione competente.
4. .

**ARTICOLO 3 – CONDIZIONI DEL SERVIZIO**

Per l'erogazione dei servizi specificati all'art. 2, sono previsti i seguenti costi annuali.

**1. Conto corrente dedicato:**

- Spese annue di tenuta conto \_\_\_\_\_
- Canone annuo per internet banking \_\_\_\_\_
- Spese per operazione on line \_\_\_\_\_
- Spese per operazione a sportello \_\_\_\_\_
- Costo annuo carta di debito \_\_\_\_\_
- Costo annuo carta di credito \_\_\_\_\_

- Costo domiciliazione utenze \_\_\_\_\_

**2. Linea di credito fino a € 90.000,00 sul c/c dedicato:**

- Commissione per la messa a disposizione della linea di credito \_\_\_\_\_
- Tasso debitore annuo da applicare agli effettivi utilizzi delle anticipazioni concesse \_\_\_\_\_

**3. Polizza fidejussoria che copra il 100% dell'importo di euro 300.000,00 (trecentomila/00):**

- Spese di istruttoria \_\_\_\_\_
- Commissione annua garanzia fideiussoria rilasciata nell'interesse del GAL Montefeltro: \_\_\_\_\_% su importo (la percentuale è da intendersi omnicomprensiva, ovvero senza applicazioni di ulteriori oneri).

**ARTICOLO 4 – VARIAZIONI CONTRATTUALI**

Il presente contratto potrà essere variato esclusivamente d'intesa tra le parti, qualora intervenissero nuove esigenze o per garantire una migliore efficienza del rapporto.

**ARTICOLO 5 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE**

Nel caso in cui la Banca non rispetti quanto previsto dal presente contratto e dalle norme vigenti in materia, il GAL Montefeltro, con motivato provvedimento, potrà risolvere il contratto, dandone comunicazione con un preavviso di mesi 3 (tre), termine da considerarsi essenziale, tramite PEC.

La presente convenzione potrà, inoltre, essere risolta da parte del GAL Montefeltro, con effetto immediato, in caso di fallimento, concordato fallimentare o preventivo, o liquidazione coatta amministrativa dell'aggiudicatario.

**ARTICOLO 6 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

È vietata la cessione totale o parziale del presente contratto.

**ARTICOLO 7 – PRIVACY**

Il GAL Montefeltro, ai sensi della Legge 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni, informa la Banca che tratterà i dati contenuti nel contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

L'affidatario del servizio deve impegnarsi a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, vengano considerati riservati e come tale trattati.

**ARTICOLO 8 – CONTROVERSIE**

Per eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione del contratto, è competente il Foro di Urbino.

**ARTICOLO 9 – RINVIO**

Per quanto non previsto dal contratto si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

ISTITUTO DI CREDITO

MONTEFELTRO SVILUPPO SCARL